

Roma, 3 settembre 2009

On.le Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Ufficio VI- Direzione IV
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Osservazioni dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari in ordine al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Seconda consultazione.

Nel rispondere all'invito di codesto Ministero a formulare commenti sul documento di consultazione pubblicato in data 24 luglio u.s. in ordine all'attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, questa Associazione intende innanzitutto ringraziare per l'opportunità offerta di inviare osservazioni.

In proposito, si evidenzia quanto segue.

1. Ambito di applicazione

Articolo 1, direttiva 2007/36/Ce

Art. 31, comma 1, lettera a) Legge 7 luglio 2009, n.88

Com'è noto l'articolo 1, par. 3 della direttiva 2007/36/Ce (di seguito DSHR) consente che dall'ambito di applicazione della direttiva siano esclusi le società cooperative e gli organismi di investimento collettivo.

La legge 7 luglio 2009, n.88 (di seguito legge comunitaria 2008), nel delegare il Governo a dare attuazione, tra le altre direttive, alla DSHR ha formulato all'art. 31, specifici principi e criteri direttivi, prevedendo la necessità di escludere gli organismi di investimento collettivo e le società cooperative dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione.

In particolare, l'art. 31, comma 1, lett. a dispone che «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (...) il Governo è tenuto a (...) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative».



In coerenza con tale quadro normativo, codesto Ministero nella Relazione introduttiva che precede la parte normativa della bozza di decreto legislativo correttamente rileva che «L'art. 31, LC 2008 prevede espressamente l'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della DSHR degli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e delle società cooperative» (pag. 3, doc. consultazione).

*Considerato quanto sopra, riteniamo necessario, ai fini di un corretto esercizio della delega, di un migliore coordinamento complessivo del quadro normativo nonché per evitare eventuali incertezze interpretative, che nel decreto delegato venga inserita una specifica norma che definisca l'ambito di applicazione dello stesso, **escludendone espressamente le società cooperative e gli organismi di investimento collettivo.***

Tale norma potrebbe essere inserita come ulteriore comma dell'art. 13 dello schema di decreto, relativo alle Disposizioni finali, e potrebbe essere del seguente tenore:

«Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano alle società cooperative e agli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati».

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale
Giuseppe De Nucia Lumeno